

01/06/2011

Incidenti con morti o feriti gravi

E' diventata operativa la disposizione del comma 7 bis, art. 7 del D.lgvo 286/2005, che è stata introdotta lo scorso anno con la riforma del Codice della strada (art. 51 della Legge 120/2010), la quale prevede quanto segue:

"Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'art. 83 bis del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni".

I Ministeri degli Interni e dei Trasporti con una circolare del 18 maggio 2011 hanno dato istruzioni in merito alla disposizione chiarendo innanzitutto che:

- l'ipotesi disciplinata dal comma 7 bis, art. 7 del D.lgvo 286/2005, non prende in esame i danni alle cose ma soltanto quelli alle persone concretizzati in lesioni personali gravi o gravissime, oppure nella morte; inoltre, tenuto conto che questa disposizione è stata inserita nel D.lgvo 286/2005 di riforma dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica agli autotrasportatori in conto proprio;

- la procedura del comma 7 bis, art.7 del D.lgvo 286/2005, ha inizio quando un autotrasportatore di cose per conto di terzi, alla guida di un veicolo di massa superiore alle 3,5 ton, rimane coinvolto in un incidente stradale con morti o feriti gravi o gravissimi e abbia violato una o più norme del Codice della strada connesse con la dinamica del sinistro. In presenza di questo evento, l'organo di polizia che ha effettuato i rilevamenti e/o la ricostruzione dell'incidente, si attiva nei confronti del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, per appurare (su strada o d'ufficio, per quegli aspetti non verificabili nell'immediatezza del fatto) il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall'art. 7 del predetto D.lgvo 286/2005, costituite innanzitutto:

a) dall'eventuale esercizio abusivo della professione da parte del vettore;

b) dalla corretta compilazione della scheda di trasporto, se non è stato stipulato il contratto scritto;

c) dalla compatibilità delle istruzioni fornite al vettore, con gli artt. 142 (limiti di velocità) e 174 (tempi di guida e di riposo) del Codice della strada.

Se viene accertata la violazione delle disposizioni del Codice della strada sul carico dei mezzi (artt. 61, 62, 164 e 167), l'organo di Polizia dovrà analizzare il contratto scritto, oppure la scheda di trasporto o la documentazione equipollente, per verificare se sono state date istruzioni incompatibili col rispetto di queste norme.

In ogni caso il caricatore è sempre considerato responsabile dell'osservanza di queste disposizioni, senza ulteriori indagini.

Per i tempi di guida e di riposo, la corresponsabilità del vettore va accertata esaminando i dischi del cronotachigrafo analogico e le risultanze dell'apparecchio digitale, a partire dal giorno del sinistro e fino ai 28 giorni precedenti.

- Completata la fase appena descritta per appurare le corresponsabilità rispetto alle norme del Codice della strada richiamate dal D.lgvo 286/2005, l'Ufficio di Polizia ne attiva un'altra, questa volta, per verificare il rispetto dei costi minimi della sicurezza previsti dall'art. 83 bis della legge 133/2008. Entro 15 giorni dal sinistro e/o dalla contestazione delle violazioni del Codice della strada, l'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore trasmette alla Direzione Generale per il Trasporto e l'intermodalità del Ministero dei Trasporti, i dati identificativi del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce. Tale trasmissione deve avvenire utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare in cui, per ognuno dei citati soggetti elencati nel riquadro "D", andranno specificate le eventuali infrazioni del Codice della strada oggetto di contestazione.

Ricevuta la comunicazione, la Direzione Generale attiverà la procedura per la verifica del rispetto dei costi minimi della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 83 bis della Legge 133/2008, la quale, in caso di accertata violazione, si concluderà con l'applicazione al committente delle sanzioni stabilite dal comma 14 della medesima norma (esclusione fino a 6 mesi dalle gare di appalto pubbliche, e per un anno dai benefici fiscali e previdenziali di Legge).